

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - **Decreto dirigenziale n. 127 del 25 giugno 2010 – Rinnovo Concessione con variazione superficie in diminuzione Azienda Faunistico-venatoria "SANTILLO" in Agro del Comune di Teano (CE) - Art. 23 L.R. 8/96 (con allegati n°1 e 2).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°6 25 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- con decreto dirigenziale n°1293 del 31/05/2001 è stata concessa al sig. TOSCANO Mario nato a Teano (CE) il 2.3.35 ed ivi residente alla via Ferrovia, 7, legale rappresentante del consorzio appositamente costituito con atto registrato all'Ufficio del Registro di Teano in data 25.8.2000 dal notaio Romano NASCHI, Repertorio n.7 , la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "SANTILLO" della superficie di ha **997** ricadenti nel Comune di TEANO (CE) con scadenza 30 giugno 2005;
- con decreto dirigenziale n°105 del 27/06/2005 è stato concesso al sig. Sig. TOSCANO Mario, il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "SANTILLO" della superficie di ha 997 ricadenti nel Comune di TEANO (CE) con scadenza 30 giugno 2010;

CONSIDERATO che

- nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. TOSCANO Mario, ha prodotto istanza con la relativa documentazione, assunta al protocollo n°1105360 del 22.12.2009, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2010/2015, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003";
- con nota assunta al protocollo generale della Regione Campania, Settore Foreste e Caccia, in data 03.06.2010 n° 0479706, alcuni proprietari di fondi inseriti all'interno del perimetro dell'azienda hanno comunicato la revoca dell'assenso;
- con nota del 08.06.2010 prot. n°0491826, il Settore Foreste e Caccia ha comunicato al Sig. Toscano Mario il mancato assenso al rinnovo della costituzione dell'azienda dei medesimi proprietari;
- il Sig. TOSCANO Mario, in qualità di concessionario dell'Azienda Faunistica omonima, ha comunicato, a seguito delle predette rinunce, con nota assunta al protocollo della Regione Campania, Settore Foreste e Caccia in data 23 giugno 2010, prot n°0538919, delle variazioni in diminuzione per quanto attiene la superficie dell'azienda. Le predetti variazioni consistono che ha 8.74.99 di superficie di cui all'elenco 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto (alleg.1), sono stati scorporati dall'azienda faunistica, quindi da detrarre alla superficie di ha 997.00.00, mentre ha 8.59.70 di superficie di lotti di cui all'elenco 2 (alleg. 2), i cui proprietari hanno ritirato l'assenso, vanno ad aggiungersi all'elenco delle particelle catastali non assentite di ha 82.99.82 riportate nel decreto di prima concessione per un totale complessivo di ha 91.59.52;

- dall'esame della documentazione allegata alla nota su indicata si fa presente che il territorio di ha 8.74.99 interessato allo scorporo dall'azienda risulta collocata al confine del perimetro di delimitazione dell'azienda e quindi la detrazione dello stesso non costituisce elemento di discontinuità degli appezzamenti di terreno restanti, né, data anche l'esiguità della stessa, modifica le condizioni e le caratteristiche per le quali è stata istituita l'azienda;

- pertanto la superficie risulta non eccedere il limite massimo di 1000 ha previsto dall'art.10 del regolamento per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e che il totale delle superfici non assentite di ha 91.59.52 risulta essere inferiore al 10% della superficie totale;

RITENUTO che pertanto la richiesta del sig. Toscano Mario possa essere accolta;

VISTI

- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;
- altresì il D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia ed Acque Interne;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al sig. **TOSCANO Mario** nato a Teano (CE) il 2.3.35 ed ivi residente alla via Ferrovia, 7, legale rappresentante del consorzio appositamente costituito con atto registrato all'Ufficio del Registro di Teano in data 25.8.2000 dal notaio Romano NASCHI, Repertorio n.7, è concesso il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**SANTILLO**" per una superficie complessiva di Ha 988.25.01, ricadente nel Comune di Teano (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL 30 giugno 2015;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1) copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3) copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4) planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

La Concessione è subordinata, altresì, alle risultanze dei controlli che potranno essere effettuati sulla consistenza territoriale dell'azienda, sulla permanenza delle caratteristiche ambientali nonché in merito alla disponibilità di proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all'interno del perimetro dell'azienda per il rinnovo.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Lombardo Daniela